



Saluzzo, lì 02 febbraio 2024

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 03/24/FISC

BONUS EDILI E RITENUTE SUI BONIFICI: CONFERMATO L'AUMENTO DAL 1° MARZO

Qualora ai fini della fruizione di determinate detrazioni edilizie (recupero del patrimonio edilizio, sismabonus o ecobonus), sia previsto che il soggetto che sostiene la spesa utilizzi un **pagamento con bonifico bancario o postale dedicato o cd. "parlante"**, la Banca o la Posta del soggetto beneficiario del pagamento (impresa, artigiano, etc.) deve operare la **ritenuta a titolo di acconto**, all'atto dell'accreditamento della somma.

L'ammontare complessivo delle ritenute operate in una annualità (ad esempio nel 2023), viene scomputato dal saldo delle imposte dovute per quella annualità (nell'esempio, a giugno 2024 in sede di liquidazione delle imposte per l'anno 2023). A partire dal **1° gennaio 2015 la ritenuta risultava fissata all'8%**.

La legge di Bilancio 2024 **aumenta** la misura della ritenuta d'acconto portandola **all'11%**.

Detta modifica divenga operativa **a decorrere dal 1° marzo 2024**; pertanto **nel corso dell'anno 2024 si potranno avere due ritenute d'acconto differenti**:

- la precedente **ritenuta dell'8%** si applica ai pagamenti eseguiti **fino al 29 febbraio 2024**;
- la **ritenuta pari all'11%** sarà operativa con riferimento ai pagamenti eseguiti a partire dal **1° marzo 2024**.

La norma prevede che la Banca/Posta tenuta ad operare la ritenuta sia quella del destinatario, in quanto detta operazione avviene **all'atto dell'accredito dei pagamenti** relativi ai bonifici disposti dai contribuenti. I pagamenti disposti il 29 febbraio 2024 potrebbero avere valuta successiva ed essere accreditati solo il giorno seguente, comportando quindi **l'applicazione della ritenuta maggiorata all'11%**.